



CODICE DEL CONSUMO

Art. 97 cod. cons.

Diritto di surrogazione

L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice del consumo
Estremi	Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Parte	III — Il rapporto di consumo
Titolo	IV — Disposizioni relative ai singoli contratti
Capo	II — Servizi turistici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-del-consumo/art-97-diritto-di-surrogazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it